C12131 - ANONIMA PETROLI ITALIANA/TOTALERG
Provvedimento n. 26909

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Api – Anonima Petroli Italiana S.p.A., pervenuta il 10 novembre 2017;

VISTA la comunicazione integrativa di Api – Anonima Petroli Italiana S.p.A., pervenuta in data 5 dicembre 2017, avente ad oggetto talune modifiche sostanziali dei fatti oggetto della precedente comunicazione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Api – Anonima Petroli Italiana S.p.A. ("Api") è una delle principali aziende italiane attive nel settore della raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per autotrazione, che opera sotto i marchi IP e IP Matic. Api è controllata congiuntamente da Api Holding S.p.A. (51,31%) e FIN.BRA. S.A. (48,51%); FIN.BRA. S.A. è a sua volta interamente controllata da Api Holding S.p.A.[1]. Nel 2016, il gruppo Api ha realizzato un fatturato globale pari a 2,345 miliardi di euro, di cui *[1-2*][2] miliardi di euro realizzati in Italia.
2. TotalErg S.p.A. ("TotalErg") è una società attiva nel settore della raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per autotrazione, che opera sotto i marchi TotalErg e TE 24/24. TotalErg è attualmente controllata congiuntamente da Erg S.p.A. (51%) e Total Marketing Services S.A.[3]. Nel 2016 il fatturato consolidato di TotalErg è stato pari a *[3-4]* miliardi di euro[4], di cui *[3-4]* miliardi realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Api, del controllo esclusivo di TotalErg, per mezzo dell'acquisto del 100% delle sue azioni. Il contratto di acquisto, sottoscritto lo scorso 3 novembre, prevede che l'operazione sia subordinata, da un lato, all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità e, dall'altro, allo scorporo da TotalErg del *business* inerente la miscelazione e vendita di lubrificanti e fluidi speciali[5].
4. In base a quanto dichiarato dalla parte notificante, l'operazione prevede un patto di non concorrenza in virtù del quale i venditori si impegnano, per un periodo di due anni dalla data del *closing*, ad astenersi dallo svolgere in Italia attività in concorrenza con quelle di TotalErg.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, e dunque costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.
6. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa

[1] *[Api Holding S.p.a. è controllata dalla famiglia Brachetti Peretti.]*

[2] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[3] *[Cfr. decisione della Commissione del 21 maggio 2010 di approvazione dell'operazione di costituzione della JV, caso M.5781, Total Holdings Europe S.a.s./Erg S.p.a.]*

[4] *[Il fatturato indicato non tiene conto dei proventi derivanti dal business inerente la miscelazione e vendita di lubrificanti e fluidi speciali, che non rientra nel perimetro della cessione ad Api (sul punto, si rinvia al par. II).]*

[5] *[L'operazione di acquisto, da parte di Total Marketing Services S.A., del 51% di Total Italia S.r.l. (cui è stato conferito il ramo di azienda "Lubrificati e fluidi speciali" di TotalErg S.p.a., che non rientra nel perimetro della citata cessione ad Api) è stata comunicata all'Autorità in data 17 novembre 2017. Nella propria riunione del 13 dicembre 2017, l'Autorità ha ritenuto che tale operazione non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti, e ha pertanto deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990 (C12135).]*

necessarie. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore dell'azienda[6].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

7. L'operazione interessa il settore petrolifero a valle (cd. *downstream*), ovvero le attività di raffinazione, logistica e commercializzazione di carburanti e altri derivati del petrolio[7]. Nel caso di specie, l'analisi avrà ad oggetto i soli mercati della logistica, della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria e su rete autostradale, e della produzione e commercializzazione di bitumi stradali modificati. Non sono invece interessati dalla concentrazione i mercati della raffinazione del petrolio grezzo, della distribuzione di prodotti petroliferi extra-rete all'ingrosso e al dettaglio, nonché della produzione e commercializzazione di bitumi stradali tradizionali in quanto, laddove le parti sono entrambe presenti, la loro quota di mercato congiunta è inferiore al 15%[8].

I mercati rilevanti

I) La logistica petrolifera

8. Nel settore petrolifero, i servizi di logistica includono l'insieme delle infrastrutture necessarie allo stoccaggio e al successivo trasferimento alla fase di commercializzazione dei prodotti petroliferi finiti. Le infrastrutture utilizzate per lo stoccaggio di prodotti petroliferi finiti, la cui disponibilità risulta essenziale per giungere a rifornire i mercati di sbocco, sono costituite da un insieme di attrezzature e impianti quali i serbatoi, oleodotti, pompe di aspirazione e apparecchi di misurazione. In questa accezione, il deposito petrolifero è dunque solo una parte dell'insieme della dotazione logistica necessaria al rifornimento di carburanti e combustibili in determinate aree territoriali (quali ad esempio i sistemi di oleodotti)[9].

9. Nella propria indagine conoscitiva sul settore della distribuzione di carburanti, l'Autorità ha considerato come dimensione geografica dei mercati quella delle macro-zone Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud[10]. Nel caso di specie, il mercato rilevante è quello della logistica petrolifera nella macro-zona Centro.

II) La distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria

10. Il mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese di distribuzione convenzionate o direttamente controllate dalle principali società petrolifere attive sul territorio nazionale. Dal lato della domanda, il mercato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di consumatori che effettuano frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui risiedono o svolgono la propria attività lavorativa.

11. Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale, l'Autorità nei suoi precedenti ha definito i mercati geografici come locali, in prima approssimazione coincidenti con il territorio delle province in cui sono situati gli impianti oggetto di acquisizione[11].

12. Nel proprio formulario, la parte notificante ha sostenuto che la dimensione geografica del mercato sia nazionale o, al più, coincidente con i territori delle 96 province in cui le attività delle parti si sovrappongono[12]. Tuttavia, in considerazione della più recente prassi seguita dall'Autorità su altri mercati rilevanti[13], che ha ipotizzato che il mercato possa essere definito in funzione della disponibilità a muoversi dei consumatori per raggiungere il punto vendita, e al fine di consentire una completa valutazione dell'operazione, dopo un primo *screening* sulle quote di mercato a livello provinciale[14] la parte notificante ha svolto anche alcune ulteriori verifiche individuando delle "*catchment area*" (o "isocentriche"). Le isocentriche sono state definite a partire da ciascuno dei 717 punti vendita dell'acquirente situati negli ambiti provinciali nei quali la sovrapposizione tra le parti portava a quote superiori al 30% in termini di

6 *[Cfr. Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata in G.U.U.E. del 5/3/2005, C 56/24.]*

7 *[Le parti non sono infatti attive nelle attività a monte di prospezione, sviluppo e estrazione di petrolio (cd. settore upstream).]*

8 *[Con riferimento al settore dei bitumi, la parte notificante ha dichiarato che TotalErg non produce bitumi tradizionali ma li acquista da terzi per la commercializzazione o per la successiva trasformazione in bitumi modificati.]*

9 *[Cfr. provvedimento del 21 luglio 1998, n. 6230, caso I345, Colisa-Continentale Italiana/Sigemi.]*

10 *[Cfr. Indagine conoscitiva IC44, parr. 283 ss.]*

11 *[Cfr., tra i tanti, provvedimento dell'Autorità del 21 giugno 2016, n. 26082, caso C12053; Retitalia/Ramo di azienda di Esso Italiana, e, più in passato, provvedimento dell'Autorità del 25 giugno 2009, n. 20015, caso C10041, Erg Petroli/Restiani, par. 8.]*

12 *[Non vi è overlap tra le attività delle parti nelle seguenti 16 province: Monza-Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani, Enna, Palermo, Messina, Ogliastra, Olbia, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano.]*

13 *[Cfr., ad esempio, provvedimento del 22 novembre 2017, n. 26863, caso C12129, Unieuro/ramo di azienda gruppo Cerioni, in Boll. n. 47/2017.]*

14 *[La Parte notificante ha svolto un ulteriore approfondimento nelle 12 province in cui la sovrapposizione tra le parti portava a quote superiori al 30% in termini di volume di carburante erogato.]*

erogato[15]. Pur trattandosi di una metodologia che l'Autorità considera effettivamente suscettibile di essere utilizzata per la valutazione degli effetti di operazione di concentrazione anche nel settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, nel caso di specie si osserva che la valutazione dell'operazione non muta qualunque sia il criterio utilizzato per circoscrivere l'ambito geografico locale rilevante.

III) La distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale

13. Il mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale si distingue dal mercato della distribuzione su rete stradale in ragione del minore tempo di percorrenza, assicurato in condizioni normali dal tragitto autostradale, rispetto a quello su strada ordinaria. Infatti, in considerazione dell'utilità di poter raggiungere più velocemente il luogo di destinazione, interrompere il percorso autostradale solo per effettuare un rifornimento di carburante non è una soluzione economica conveniente. Inoltre, a differenza della disciplina che regola la distribuzione di carburanti sulle reti stradali, ove vige solo un regime autorizzatorio, per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti presso un impianto di distribuzione su rete autostradale è necessario anche l'affidamento di una *sub*-concessione da parte delle società che gestiscono, in concessione, i tratti autostradali interessati.
14. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato, si osserva che gli impianti di distribuzione di carburanti su rete autostradale limitrofi, e situati nella stessa direzione di marcia, sono sostituibili dal lato della domanda. L'estensione geografica del mercato interessato dall'operazione in esame può essere definita in relazione all'esigenza di ogni conducente di rifornirsi di carburante quando il serbatoio del proprio veicolo è prossimo al livello di riserva. Essa è dunque calcolata in base a percorsi lungo le tratte autostradali di raggio pari circa a 100 km rispetto all'impianto di distribuzione di carburanti in esame. Il mercato geografico relativo al singolo impianto di distribuzione autostradale deve pertanto, di volta in volta, essere individuato in relazione alla sua ubicazione e allo specifico segmento di tratta autostradale su cui è situato[16].
15. Definendo percorsi nello stesso senso di marcia lungo le tratte autostradali di raggio pari a circa 100 km, le attività delle parti si sovrappongono nelle seguenti 33 aree, partendo dalle stazioni autostradali di TotalErg: Prenestina Ovest, Teano Est, Giove Est, Chienti Est, Aglio Est, Villarboit Sud, Lambro Sud, Limonella Est, Monte Alto Ovest, Sebino Nord, Lambro Nord, Novara Nord, Bettole Est, Magra Ovest, Santerno Ovest, Chienti Est, San Benedetto Est, Scarmagno Est, Migliarino Sud, Cologno Monzese Est, Stura Est, Bormida Ovest, Marengo Nord, Verbano Est, Verbano Ovest, Cremona Nord, Nure Sud, Rozzano Est, Cinisello Nord, Bauducchi Ovest, Civita Sud, Selva Candida Esterna, e Selva Candida Interna.

IV) La produzione e commercializzazione di bitumi stradali modificati

16. Il bitume è un prodotto costituito da miscele di idrocarburi e composti organici complessi ad alto peso molecolare e viene ottenuto nell'ambito del processo di raffinazione del petrolio greggio partendo dai cosiddetti residui pesanti del processo di distillazione primaria. Il bitume non è un prodotto perfettamente omogeneo: le differenze scaturiscono sia dal greggio utilizzato come materia prima che da caratteristiche intrinseche dell'impianto di produzione di bitume all'interno della raffineria. Dai diversi tipi di bitume ottenuto (c.d. bitume tradizionale), attraverso opportuni processi di trasformazione, si ottengono poi una serie di prodotti quali i conglomerati bituminosi, le emulsioni bituminose, i bitumi modificati e le membrane e guaine bituminose.
17. Dal punto di vista della domanda, i due principali usi del bitume sono quelli legati all'attività di pavimentazione stradale e all'attività di impermeabilizzazione nell'edilizia civile e industriale; per questi due utilizzi, non esistono prodotti alternativi disponibili sul mercato rispetto al bitume. In particolare, relativamente al mercato dei prodotti bituminosi destinati alla pavimentazione stradale, accanto al bitume tradizionale, sono disponibili sul mercato altri tipi di bitume: (i) i conglomerati bituminosi, ottenuti mescolando al bitume tradizionale materiali inerti; (ii) le emulsioni bituminose, prodotte con aggiunta di acqua; (iii) i bitumi modificati, prodotti di qualità superiore, ulteriormente trattati con alcuni polimeri elastomerici. Nel caso dei bitumi modificati, si rilevano elementi di differenziazione del prodotto rispetto al bitume tradizionale, essenzialmente riconducibili a caratteristiche intrinseche al prodotto, quali la capacità di drenaggio e/o di fonoassorbenza.
18. La dimensione geografica del mercato dei prodotti bituminosi per la pavimentazione stradale può essere fatta coincidere con un'estensione di tipo interregionale a causa della necessità che ha il prodotto di essere lavorato a caldo e delle relative modalità di trasporto. Infatti, il bitume, sia nella forma di materia prima utilizzata nell'attività di trasformazione, sia nella forma di prodotti bituminosi derivati, viene trasportato allo stato liquido a temperature elevate tramite autobotti munite di impianti di riscaldamento auto coibenti. Il costo di trasporto, in ragione di queste particolari modalità, ha una elevata incidenza sul prezzo finale del prodotto. Tuttavia, per i bitumi modificati e le emulsioni bituminose, caratterizzati da un più elevato valore aggiunto, si rileva una minore incidenza dei costi di

[15] *[In particolare, le catchment area delineate presentano un raggio di circa 20 km di distanza dal punto vendita collocato al centro dell'area. L'ampiezza di tale ambito è stata definita dalla parte notificante in funzione della percorrenza kilometrica media giornaliera dei consumatori a livello nazionale che, secondo alcune stime disponibili, è in prima battuta individuabile in circa 40 km. La scelta di delineare le isocentriche partendo dai punti vendita dell'acquirente è legata al fatto che l'esatta localizzazione degli stessi era già nella disponibilità della parte notificante; peraltro, poiché i punti vendita di Api sono più numerosi di quelli di TotalErg, tale metodologia ha consentito di prendere in considerazione tutte le possibili sovrapposizioni tra i punti vendita delle parti.]*

[16] *[Cfr. provvedimento dell'Autorità del 30 ottobre 2008, n. 19083, caso C9713, Shell Italia/Ramo d'azienda di Autostrade per l'Italia.]*

trasporto sul prezzo finale del prodotto e di conseguenza è possibile far coincidere la dimensione geografica rilevante con un'area territoriale che può arrivare a comprendere l'intero territorio nazionale[17].

Gli effetti dell'operazione

I) La logistica petrolifera

19. Nella macro-zona Centro, Api dispone del 30% di un deposito a Pescara (Abruzzo Costiero S.r.l.) e del 100% di Api Raffineria di Ancona S.p.A.; TotalErg dispone del 100% di Raffineria di Roma S.p.A. (una vecchia raffineria convertita a deposito, sita in Roma) e del 25% di un ulteriore deposito sito a Roma (DE.CO. Deposito Comune S.c.a.r.l.). Secondo la stima fornita dalle parti, elaborata anche a partire dall'elenco dei depositi costieri censiti dall'associazione AssoCostieri nel 2014, la quota di mercato dell'entità *post-merger* in termini di capacità di stoccaggio nella macro-zona Centro è pari al *[25-30*%].

20. Considerando la posizione di mercato delle parti e la circostanza che nel mercato rilevante sono presenti numerosi concorrenti, tra cui alcune delle principali compagnie petrolifere attive a livello nazionale e operatori non verticalmente integrati nella filiera petrolifera, l'operazione di concentrazione in esame non appare idonea a incidere negativamente sulle condizioni concorrenziali del mercato rilevante.

II) La distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria

21. L'operazione in esame, che determina la sovrapposizione tra le attività delle parti in ben 96 province italiane su un totale di 110. A valle dell'operazione, l'entità *post merger* deterrà a livello nazionale una quota aggregata pari a circa il *[omissis]* sul totale dei volumi venduti.

22. Per quanto riguarda l'impatto dell'operazione a livello locale, si osserva che solo in 12 province l'entità *post-merger* verrà a detenere una quota superiore al 30% in termini di volume di carburante erogato, come meglio illustrato nella seguente tabella.

Tabella 1: quote di mercato delle parti superiori al 30% (anno 2016)[18]

	Quote di mercato (in volume di carburante erogato)		
	Api	**TotalErg**	**Api + TotalErg**
Perugia	***[25-30%]***[19]	***[15-20%]***	***[40-45%]***
Macerata	***[25-30%]***[20]	***[10-15%]***	***[35-40%]***
Imperia	***[5-10%]***	***[30-35%]***	***[35-40%]***[21]
Pesaro Urbino	***[25-30%]***	***[5-10%]***	***[35-40%]***
L'Aquila	***[15-20%]***	***[15-20%]***	***[30-35%]***
Varese	***[5-10%]***	***[25-30%]***	***[30-35%]***
Roma	***[10-15%]***	***[15-20%]***	***[30-35%]***
La Spezia	***[5-10%]***	***[25-30%]***	***[30-35%]***
Bari	***[15-20%]***	***[15-20%]***	***[30-35%]***
Teramo	***[20-25%]***	***[10-15%]***	***[30-35%]***
Pisa	***[10-15%]***	***[15-20%]***	***[30-35%]***
Gorizia	***[10-15%]***	***[15-20%]***	***[30-35%]***

23. Anche nelle dodici province nelle quali la quota di mercato dell'entità *post-merger* supera il 30%, tale quota si attesta sempre sotto il 40%, ad eccezione della sola provincia di Perugia in cui è pari al *[40-45*%]. In ciascuna delle

17 *[Cfr. provvedimento del 12 maggio 2004, n. 13187, C6461 – Total Italia/Ramo di azienda Giachino bitumi.]*

18 *[Fonte: dati relativi a Api e TotalErg forniti dalla parte notificante; dati sul complesso del mercato estratti dalla parte notificante sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico. I dati non comprendono le vendite di GPL, in quanto il MISE non fornisce tale evidenza per il complesso del mercato.]*

19 *[La quota di Api non tiene conto del punto vendita di [omissis], in quanto Api ha già deciso che non rinnoverà il relativo contratto di convenzionamento in scadenza il 31 dicembre 2017.]*

20 *[La quota di Api non tiene conto del punto vendita di [omissis], in quanto Api ha già deciso che non rinnoverà il relativo contratto di convenzionamento in scadenza il 31 dicembre 2017.]*

21 *[La quota di Api riportata in tabella è sovrastimata nella misura in cui include tutti gli attuali punti vendita di Api e di TotalErg, nonostante Api abbia già deciso di recedere unilateralmente da un contratto di convenzionamento relativo ad uno dei quattro punti vendita siti nella zona di [omissis]. Di tali quattro punti vendita, uno è convenzionato con Api e gli altri tre con TotalErg Il recesso, secondo quanto dichiarato dalla parte notificante nella propria integrazione alla comunicazione dell'operazione pervenuta il 5 dicembre 2017, avrà efficacia entro e non oltre il 31 luglio 2018.]*

province richiamate, sono presenti sempre operatori di primo piano, quali Eni[22], Q8[23], Tamoil[24] ed Esso[25], il cui *business* italiano è stato recentemente ceduto al retista indipendente Intervias[26], e dunque i relativi punti vendita non fanno più riferimento ad una compagnia petrolifera verticalmente integrata. In ognuna di tali province sono inoltre presenti operatori indipendenti (pompe bianche), con quote che oscillano tra il 9% e il 33%[27]; anche la loro presenza introduce un forte elemento di concorrenzialità rispetto al mantenimento dei prezzi ad un livello contenuto.

24. In aggiunta, si consideri anche che una parte considerevole dei volumi di vendita delle parti nelle province considerate è realizzata tramite distributori cd. "*Platts' +*" che, nonostante siano legati alle società petrolifere da vincoli di fornitura in esclusiva eventualmente accompagnati da una licenza di marchio, determinano in maniera autonoma le proprie politiche di prezzo al dettaglio[28].

25. Con specifico riferimento alla provincia di Perugia, in cui le parti hanno una quota pari al *[40-45%]*, si consideri che sono presenti numerose pompe bianche, con una quota di mercato complessiva pari al 21,4%, e che talune di esse sono riconducibili ad un operatore importante in quell'ambito locale (ICM); inoltre, la quota di Esso, la cui presenza è altresì suscettibile di generare dinamismo nel mercato, è particolarmente significativa (pari a circa l'11%). Infine, rispetto a tutti i distributori di Api convenzionati presenti nella provincia, circa il *[omissis]* appartiene alla categoria *Platts' +*, che come sopra evidenziato possiedono un apprezzabile grado di autonomia nella definizione delle proprie politiche di prezzo.

26. Quale ulteriore elemento di valutazione, si consideri anche che la struttura della rete delle parti, in particolare di Api, è composta da impianti di erogazione tendenzialmente piccoli, il cui erogato unitario è minore di quello medio degli impianti delle reti concorrenti[29]. Sul punto è destinata ad incidere la legge sulla concorrenza 2017, la quale prevede modalità cogenti per la chiusura degli impianti incompatibili e l'abbattimento dei costi di uscita dal mercato tramite l'istituzione di un'anagrafe degli impianti e l'individuazione di modalità semplificate per la bonifica dei siti[30]. Atteso che tra gli impianti incompatibili la maggior parte è rappresentata da impianti di piccole dimensioni, la presenza di Api-TotalErg potrà con ogni probabilità ridimensionarsi ulteriormente in conseguenza di queste misure.

27. In considerazione di tali elementi, l'operazione non appare suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati provinciali sopra identificati.

28. Tale conclusione non muta anche prendendo in considerazione l'ulteriore analisi svolta dalla parte notificante nel proprio Formulario nel quale, in relazione alle 12 province sopra analizzate, la posizione dell'entità *post-merger* è stata esaminata per ciascuna delle 717 *catchment area* individuate a partire dai punti vendita dell'acquirente. Infatti, in tali *catchment area* la stima della quota dell'entità *post-merger,* in termini di volumi erogati[31], non supera il 40 percento[32]. Inoltre, appare di particolare rilievo la circostanza secondo la quale in tutte le isocentriche considerate

22 *[Nelle dodici province sopra elencate Eni ha quote in volume comprese tra il 13 e il 33%, e comunque in nove di esse supera il 20%.]*

23 *[Q8 ha quote che vanno dal 5 al 19%, e in otto province supera il 10%.]*

24 *[Tamoil ha quote che vanno dal 3 all'11%.]*

25 *[Esso ha quote che vanno dal 5 al 16%.]*

26 *[Decisione della Commissione europea del 28 luglio 2017, caso M.8563, Intervias/Esso Italiana Business.]*

27 *[La parte notificante ha anche fornito il dato relativo alle pompe bianche rifornite da entrambe le parti a livello provinciale; tali quote di fornitura sono relativamente contenute e oscillano tra il [omissis]. Più in generale, non sussistono comunque alcuni vincoli territoriali o contrattuali che impediscono alle pompe bianche di rifornirsi presso soggetti diversi.]*

28 *[Si tratta di retisti convenzionati con la società petrolifera la cui convenzione prevede l'uso del marchio e la fornitura in esclusiva del prodotto, ma per i quali il prezzo di cessione del prodotto è però determinato non con il meccanismo tradizionale dello sconto sul prezzo consigliato (cd. retail minus) bensì con una modalità più simile a quella di una consueta fornitura all'ingrosso, vale a dire con un premio rispetto alla quotazione di riferimento. A livello nazionale, tale modalità riguarda ormai ben [omissis] punti vendita della rete Api e [omissis] della rete TotalErg.]*

29 *[Cfr. Indagine conoscitiva IC44, par. 34.]*

30 *[Cfr. art. 1, commi 100 e ss., della legge n. 124/2017, i quali considerano incompatibili con la sicurezza stradale gli "impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche; b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata".]*

31 *[In merito al calcolo della quota di mercato dell'entità post-merger nelle singole isocentriche, rileva considerare che la parte ha calcolato le quote di presenza di Api, TotalErg e dell'entità post-merger sulla base del numero di impianti di distribuzione presenti, non essendo disponibile il dato in termini di volume di carburante erogato, scomputando da tale numero gli impianti riforniti in modalità Platts' +, in quanto le parti non sono in grado, secondo Api, di determinarne la politica commerciale sul mercato al dettaglio. Per stimare la quota dell'entità post-merger in termini di volume di carburante erogato nelle diverse isocentriche, al dato fornito dalla parte è stato quindi applicato un coefficiente di correzione che, per ciascuna isocentrica, tiene conto del divario tra quota in termini di presenza e quota in termini di volumi erogati registrato nell'ambito della provincia a cui appartiene l'impianto posto al centro dell' isocentrica stessa.]*

32 *[Anche i dati forniti per le isocentriche sono stati elaborati tenendo conto della nuova configurazione della rete post-merger rappresentata da Api nella propria comunicazione del 5 dicembre 2017, nella quale non sono ricompresi i contratti di convenzionamento relativi ai punti vendita di [omissis], che andranno in scadenza il 31 dicembre 2017, nonché il contratto di convenzionamento di uno dei quattro punti vendita che insistono nelle isocentriche di omissis]. Di tali quattro punti vendita, uno è convenzionato con Api e gli altri tre con TotalErg. Secondo quanto indicato da Api, detto recesso sarà comunicato al distributore convenzionato selezionato successivamente al closing dell'operazione ed in ogni caso entro il 31 gennaio 2018, ed avrà efficacia entro e non oltre il 31 luglio del 2018. La parte ha*

sono presenti almeno due ulteriori società petrolifere con *brand* noti diffusi tra i consumatori e operatori indipendenti, impianti che esercitano la più forte pressione competitiva a livello di prezzo.
29. In conclusione, anche adottando il diverso approccio di definizione geografica del mercato sopra illustrato, il quale peraltro va in una direzione che l'Autorità anticipa di voler esplorare in futuro al fine di una sua effettiva applicazione ai mercati in questione, l'operazione di concentrazione in esame non appare idonea a incidere negativamente sulle condizioni concorrenziali in tali mercati.

III) La distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale

30. Con riferimento ai 33 mercati locali della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale nei quali si realizza una sovrapposizione delle attività delle parti, in 21 di essi (quelli definiti a partire dalle stazioni TotalErg di Prenestina Ovest, Chienti Est, Villarboit Sud, Lambro Sud, Monte Alto Ovest, Sebino Nord, Lambro Nord, Novara Nord, Bettole Est, Santerno Ovest, Migliarino Sud, Cologno Monzese Est, Stura Est, Bormida Ovest, Marengo Nord, Verbano Ovest, Rozzano Est, Cinisello Nord, Bauducchi Ovest, Selva Candida Esterna e Selva Candida Interna) è sempre presente sia un impianto di Eni sia di almeno un'ulteriore compagnia petrolifera verticalmente integrata (a seconda dei casi, Q8 o Tamoil), nonché almeno un operatore non verticalmente integrato (a seconda dei casi, Sarni Oil oppure Esso, recentemente ceduta al retista Intervias).
31. Quanto ai restanti 12 mercati rilevanti interessati dall'operazione, in un primo gruppo (Verbano Est, Aglio Est, Cremona Nord e Scarmagno Est) saranno comunque presenti almeno tre concorrenti qualificati oltre all'entità *post-merger*: in particolare, nell'isocentrica definita a partire dall'impianto TotalErg di Verbano Est, pur non essendo presente Eni, sono presenti Q8, Tamoil e Sarni Oil; nelle isocentriche definite a partire dalle stazioni di Aglio Est, Cremona Nord e Scarmagno Est, non sono presenti operatori non verticalmente integrati ma comunque tre ulteriori concorrenti (Q8, Eni e Tamoil).
32. In un secondo gruppo, composto dalle isocentriche definite attorno alle 6 stazioni TotalErg di Giove Est, Limonella Est, Magra Ovest, Chienti Est, San Benedetto Est e Nure Sud, saranno invece presenti solo due concorrenti oltre all'entità *post-merger*. Tuttavia, se da un lato in due casi (Magra Ovest e San Benedetto Est) uno dei concorrenti è Esso (oggi ceduta al retista Intervias), dall'altro va considerato che, nelle aree autostradali ricomprese in questi mercati, in forza dei contratti di concessione autostradale stipulati le parti sono tenute a praticare prezzi consigliati che non siano superiori al prezzo consigliato ai propri punti vendita su rete ordinaria che abbiano caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e si trovino nella provincia in cui ricade l'area di servizio autostradale[33]. Tali meccanismi di *pricing* impediranno all'entità *post-merger* di far valere il rafforzamento della sua presenza per incrementare i prezzi offerti, in termini di effetti unilaterali, e rendono altrettanto implausibile il rischio di effetti coordinati[34].
33. Analoghe considerazioni valgono per l'isocentrica definita a partire dall'impianto TotalErg di Teano Est, in cui a valle dell'operazione sarà presente, oltre all'entità *post-merger*, soltanto Q8; anche in questo caso, infatti, i due impianti delle parti presenti nel mercato rilevante (la stazione di Casilina Est di Api e di Teano Est di TotalErg) sono vincolati al già citato meccanismo di *pricing* orientato ai prezzi consigliati sulla rete provinciale ordinaria, così rendendo implausibili effetti unilaterali o coordinati dell'operazione.
34. Vi è, infine, un mercato in cui, *post-merger*, risulteranno presenti esclusivamente le parti, ovvero quello identificato a partire dalla stazione di Civita Sud di TotalErg, in cui sono presenti solo altre due stazioni di servizio di Api (Montevellino Sud e Valle Aterno Est). La parte notificante ha tuttavia rappresentato che il contratto di convenzionamento riferito alla stazione di servizio Montevellino Sud è in scadenza il 31 dicembre 2017 e Api ha dichiarato che non parteciperà alla procedura competitiva che l'ente concessionario Strada dei Parchi indirà a breve per riaffidare la relativa convenzione. Inoltre, l'impianto di TotalErg Civita Sud presente nell'isometrica è vincolato al più volte citato meccanismo di *pricing* orientato ai prezzi consigliati sulla rete provinciale ordinaria.

indicato che tali quattro punti vendita insistono altresì nelle isocentriche di [omissis] e, pertanto, la dismissione di uno di essi comporterà effetti analoghi in termini di riduzione delle quote di presenza in quelle isocentriche.]

33 *[In particolare, si osserva che:*
□□nell'isocentrica definita a partire dall'impianto di TotalErg di Giove Est, in cui a valle dell'operazione saranno presenti solo Eni, Q8 e l'entità post-merger, tutti gli impianti di cui dispongono le parti (Fabro Est e Montepulciano Est per API, e Giove Est per TotalErg) sono vincolati al citato meccanismo di pricing orientato ai prezzi consigliati sulla rete provinciale ordinaria;
□□lo stesso vincolo dei prezzi provinciali vale per l'unico impianto di Api (Po Ovest) sito nell'isocentrica definita a partire dell'impianto Limonella Est di TotalErg, area in cui sono presenti anche Eni e Q8;
□□al vincolo del prezzo provinciale è soggetto anche uno dei due impianti di Api (Savalano Ovest) presente nell'isocentrica di Magra Ovest, nonché per quello di Magra Ovest di TotalErg presente nell'omonima isocentrica, in cui post-merger saranno presenti anche Eni ed Esso;
□□analoghe condizioni valgono per entrambi gli impianti di Api e TotalErg presenti nell'isocentrica di Chienti Est (l'impianto di Metauro Est di Api e di Chienti Est di TotalErg), in cui saranno presenti anche i concorrenti Q8 e Eni;
□□al vincolo del prezzo provinciale è soggetto anche l'impianto di TotalErg di San Benedetto Est sito nell'omonima isocentrica, in cui a valle della concentrazione saranno presenti anche Esso e Eni;
□□è vincolato al prezzo provinciale anche l'unico impianto di Api presente nell'isocentrica di Nure Sud (Valtrompia Nord), in cui saranno presenti anche Tamoil e Eni. .]

34 *[Più in generale, con riferimento ai vincoli di prezzo insistenti sugli impianti autostradali, si consideri anche che una parte del punteggio tecnico attribuito in sede di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni autostradali (tra il 10% e il 25% a seconda della stazione appaltante) è attribuito in funzione di specifiche politiche volte al contenimento dei prezzi alla clientela finale, che ogni partecipante alla gara deve puntualmente descrivere nella propria offerta (ad esempio, accordi di prezzo massimo praticati al pubblico).]*

35. Per questi motivi, l'operazione di concentrazione in esame non appare idonea a incidere negativamente sulle condizioni concorrenziali nei mercati della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale dalla stessa interessati.

IV) La produzione e commercializzazione di bitumi stradali modificati

36. A livello nazionale, nel 2016 Api ha detenuto una quota in volume pari al *[15-20%]* del mercato, mentre TotalErg pari al *[15-20*%]; l'entità *post-merger* verrà a detenere una quota pari al *[30-35*%]. Tale sovrapposizione non è suscettibile di generare preoccupazioni concorrenziali in quanto sono presenti numerosi e qualificati concorrenti (ad esempio, quali IES S.p.A., ENI S.p.A., Adriatica Bitumi S.p.A., PBM S.r.l., e Perretti Petroli S.p.A.).

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza in virtù del quale i venditori si impegnano, per un periodo di due anni dalla data del *closing*, ad astenersi dallo svolgere in Italia attività in concorrenza con quelle di TotalErg può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo